

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasferte professionisti: il committente può pagare le spese di viaggio

di Fabio Garrini

Il D.L. 193/2016, convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la revisione, a decorrere dal 2017, del meccanismo di gestione delle **spese di viaggio sostenute dal committente a favore del professionista** chiamato ad espletare un incarico (si pensi all'ingegnere che si sposta per periziare un immobile). In modo condivisibile, si statuisce che tali spese **non rappresentano più reddito in natura per il professionista**. In particolare, **il decreto fiscale ha corretto la previgente disciplina che non considerava le spese di viaggio**, con conseguenti poco ragionevoli storture applicative legate appunto alla rilevanza reddituale di tali spese in capo al professionista, pur se sostenute dal committente.

Le spese di viaggio

È ben nota a tutti i professionisti l'anomalia fiscale che viene a crearsi in merito alle **spese di trasferta**: qualora tali spese (o, quanto meno, talune di esse) siano sostenute nell'interesse di un cliente nello svolgimento di un incarico professionale, il sistema determina il prodursi di un **indubbio fenomeno di doppia imposizione**. Se infatti il professionista si trova a recarsi in trasferta e paga in proprio le spese di viaggio che addebiterà al committente, si presenta il rischio di **tassare l'addebito potendo dedurre spesso solo in minima parte le spese sostenute**.

Infatti, il **sostenimento di tali spese da parte del committente** può generare perversi fenomeni reddituali in capo al professionista, posto che esse assumerebbero la qualifica di **compensi in natura**.

Per cercare di ovviare a tali problemi constano diversi interventi, l'ultimo dei quali proprio in sede di conversione del recente decreto fiscale, D.L. 193/2016. Vediamo l'evoluzione normativa:

- il primo intervento in ordine di tempo è quello recato dal **L. 223/2006** che stabilì la piena deducibilità delle spese **sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura** (altresì definite "prepagate"); un meccanismo perverso, di fatto inapplicabile per la complessità delle questioni amministrative che si venivano a creare. Tale disciplina è risultata applicabile **sino al 2014**;
- il secondo intervento, che ha esplicitato efficacia **dal 2015**, e puntava a superare tale scenario, è quello recato dal **Lgs. 175/2014**, che eliminò tale previsione, statuendo che **le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono**

compensi in natura. Rimaneva scoperto il nodo delle spese di viaggio che, se pagate direttamente dal committente, costituiscono compensi in natura per il professionista che si è spostato;

- da ultimo, occorre annoverare il recente intervento del **L. 193/2016** che esclude il formarsi di un reddito in natura in relazione alle spese di **viaggio** pagate dal committente. Dal 2017 tutte queste spese possono essere tranquillamente pagate dal committente senza che si vengano a presentare ricadute reddituali in capo al professionista incaricato della trasferta.

L'intervento di per sé è molto semplice e **risolve la lacuna** che era rimasta a seguito del D.Lgs. 175/2014. Il decreto fiscale, di fatto, equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e trasporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente tale **equiparazione riguarda unicamente l'esclusione dalla retribuzione in natura di tali componenti, non anche le limitazioni alla deduzione** (le spese di viaggio, infatti, rimangono deducibili al 100%; ad eccezione dei costi auto che invece continuano a subire le limitazione dell'**articolo 164 Tuir**).

Decorrenza

In conclusione, occorre proporre anche una breve riflessione in merito alla decorrenza della nuova previsione: il **comma 5 dell'articolo 7-quater del D.L. 193/2016** afferma che tale previsione **"si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017."**

Si pongono i medesimi dubbi che erano sorti con il D.Lgs. 175/2014 in merito alla questione riguardante quale sia il **periodo d'imposta cui far riferimento**, se quello del committente (che potrebbe anche essere diverso da quello solare) o quello del professionista. Pare lecito assumere le medesime conclusioni già proposte dalla **circolare AdE 31/E/2014** in relazione al precedente intervento normativo: il periodo d'imposta cui far riferimento è quello del **professionista**, il quale presenta periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Occorre quindi concludere che la nuova previsione riguarderà le trasferte (o, per meglio dire, le prestazioni di viaggio e trasporto risultanti dai documenti di spesa) **a partire dal 1.1.2017**.

Articolo tratto da ["Euroconference News"](#)